

IN BREVE n. 018-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI, PER IL FONDO SALVABANCHE IL GOVERNO BUSSA ALLE CASSE PENSIONI DEI PROFESSIONISTI da Doctor33 del 29 aprile 2016

.....«La somma dei patrimoni delle casse privatizzate - commenta Marco Perelli Ercolini esperto di temi di previdenza e di gestioni pensionistiche - ammonta a oltre 75 miliardi di euro che sarebbero utili puntelli per sostenere Atlante, le Casse di previdenza hanno come "imperativo categorico" quello di effettuare investimenti «prudenti» mentre per i salvataggi di banche in difficoltà non si nasconde la "rischiosità"; l'interrogativo successivo è: davvero è una necessità che in tempi difficili cambino i criteri con cui vengono investiti i grandi patrimoni degli enti previdenziali?».

Vedi in

<http://www.doctor33.it/pensioni-per-il-fondo-salvabanche-il-governo-bussa-alle-casse-pensioni-dei-professionisti/politica-e-sanita/news--35717.html?xrtid=XSLTTLVLTARYRCPTSCLCXPT>

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI ALLA CC ANCHE DALLE MARCHE

Anche la Corte dei Conti delle Marche (giudice unico Giuseppe De Rosa) segue la linea tracciata dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, e accoglie, con ordinanza, il ricorso di un ispettore capo di polizia contro l'Inps, sollevando la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza ha abrogato la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della rivalutazione automatica degli assegni pensionistici per gli anni 2012/2013. Il dl 65 ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. La nuova disciplina appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della CEDU e l'articolo 1 del Protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 848 del 1955. "Deve questo Giudicante preliminarmente rilevare che la pretesa del ricorrente - concernente il riconoscimento del diritto alla rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico - legittimamente si sostanzia nella richiesta di un bene della vita negato dall'Istituto previdenziale".

**ALLEGATO A PARTE – CORTE CONTI MARCHE Ordinanza n.17 del 26.04.2016
(documento 093)**

NUMISMATICA

Programma 2016 monete Zecca Italiana

Conting.	Descrizione	Valore Facciale	Prezzo
11.000	Serie divisionale 2016 - 10 PZ fdc (comprende i 2 € "2200 Anniversario morte Tito Maccio Plauto" e i 5 € in Ag "150° Anniversario della nascita di Benedetto Croce")	10,88	€ 68,00
12.000	Serie divisionale 2016 - 9 PZ fdc (comprende i 2 € "2200 Anniversario morte Tito Maccio Plauto")	5,88	€ 39,00
3.000	Serie divisionale 2016 - 10 PZ Proof (comprende i 2 € "2200 Anniversario morte Tito Maccio Plauto" e i 5 € in Ag "150° Anniversario della nascita di Benedetto Croce")	10,88	€ 139,00
15.000	Moneta da 2 € "550 Anniversario della morte di Donatello" in CoinCard fdc	2	€ 18,00
6.000	Moneta da 2 € "550 Anniversario della morte di Donatello" Proof	2	€ 35,00
8.000	Moneta da € 10 Serie Europa Star Programme- Enzo Ferrari" Proof	10	€ 77,00
7.000	Moneta da 5 € in Ag "150 Anniversario del Corpo Militare della Croce Rossa" coincard in astuccio fdc	5	€ 52,00
4.000	Moneta da 5 € Ag serie <i>Ville e Giardini "Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio (Varese)" Lombardia</i> proof	5	€ 65,00
4.000	Moneta da 5 € Ag serie <i>Italia delle Arti "Marche - Recanati"</i> proof	5	€ 65,00
4.000	Moneta da 10 € Ag serie <i>Italia delle Arti "Sardegna"</i> proof	10	€ 77,00
7.000	Moneta da 2 € "2200 Anniversario morte Tito Maccio Plauto" proof	2	€ 35,00
1.200	Moneta da 20 € in Oro " <i>Flora nell'arte – Età Contemporanea</i> " proof	20	€ 360,00
900	Moneta da 50 € in Oro serie " <i>Fauna nell'arte – Età Contemporanea</i> " proof	50	€ 820,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO, COSTITUITO UN GRUPPO DI STUDIO da EnpamNews del 28.04.2016

Un gruppo di studio della Fondazione approfondirà l'ipotesi tecnica di applicazione di un contributo integrativo sulle parcelle dei liberi professionisti iscritti all'Enpam, tema sollevato nella ultima riunione della Consulta di Quota B.

Il contributo integrativo è un'imposta indiretta a favore degli enti previdenziali che applicano il sistema di calcolo contributivo e che grava sul cliente, ma è riscossa dal fornitore della prestazione professionale.

In vigore presso altre Casse previdenziali private, non è assoggettabile all'Irpef. Introdotto nella misura del 2% nel 1996, dal 2011 il contributo può essere elevato sino al 5 per cento e in parte può essere destinato, su delibera della Cassa, a incrementare il montante individuale per accrescere le pensioni (o quote di pensione) purché siano calcolate col sistema di calcolo contributivo.

INPS - MODIFICHE OPERATIVE ALLA TUTELA DELLA MATERNITÀ

Colla circolare n. 69 del 28 aprile l'Inps fornisce istruzioni per l'indennità di maternità in caso di parto prematuro ex articolo 16 del DLgs 151/2001, con specifiche modalità nel caso di «parto fortemente prematuro» (parti avvenuti prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto cioè prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria). Inoltre da istruzioni operative per il pagamento delle

indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato e conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).

Art. 16. - Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20; (1)
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

Art. 16bis Rinvio e sospensione del congedo di maternità

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

Art. 24. - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L'indennità di maternità e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. 1. L'indennità di maternità e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.69 del 28.04.2016 (documento 094)
All.1 - fac simile di comunicazione (documento 095)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Totocalcio 70° anno di fondazione - serie tematica "lo Sport"

Data di emissione il 5 maggio 2016



Centro Sportivo Italiano 110° anno di fondazione - serie tematica "lo Sport"

Data di emissione il 6 maggio 2016



INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITA

L'Inps, con il messaggio n. 1858 del 28 aprile 2016, informa che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da Riscatto, Ricongiunzione o Rendita non saranno spedite agli interessati.

A partire dall'anno in corso le attestazioni fiscali sono, infatti, visualizzabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it: servizio *Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite*, sezione *pagamenti effettuati*.

Non sono presenti sul Portale dei Pagamenti le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti ex Enpals, ai quali verranno spedite secondo le consuete modalità.

Non sono, altresì, presenti le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP. Sono infatti gli Enti, quali sostituti d'imposta, ad operare la deduzione fiscale alla fonte.

Per quanto attiene, invece, ai versamenti effettuati in unica soluzione direttamente dagli iscritti, è possibile la loro visualizzazione accedendo al sito dell'Istituto, attraverso il seguente percorso:

Servizi on line> accedi ai servizi> servizi Gestione dipendenti pubblici> servizi per iscritti e pensionati> servizi GDP> per Area Tematica> Contributi e Versamenti> Consultazione >versamenti Consultazione.

Gli interessati potranno in ogni caso richiedere alle sedi Inps la stampa delle attestazioni e, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1858 del 28.04.2016 (documento 096)

AGENZIA ENTRATE - COMUNICA

Nuova strategia dell'Agazia delle Entrate per i controlli fiscali - Basta caccia all'errore e alle formalità

La lotta all'evasione cambia "passo". Accantonata la caccia all'errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell'operato dell'Agazia. Sempre più **centralità nel rapporto tra Fisco e contribuenti**: il dialogo, la trasparenza e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell'azione di contrasto.

Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l'Agazia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una **chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi**. Queste i principi cardine della circolare di programma n. 16/E sulle strategie di prevenzione e contrasto dell'evasione 2016 dell'Agazia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il *tax gap*, migliorare la qualità dell'accertamento e ridurre l'invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l'Amministrazione dovrà **affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio**. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale **saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza**, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un'attenta analisi del rischio e quando è già in corso un'attività istruttoria. Inoltre, l'Agazia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la *cooperative compliance* con le grandi imprese, e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della *voluntary disclosure*. Nell'ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l'Agazia proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno nel contrasto all'evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l'obiettivo di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l'Amministrazione continuerà a dare l'opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l'accertamento vero e proprio.

Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità - Tra le sfide del 2016, affinare sempre di più la qualità dei controlli. In quest'ottica gioca un ruolo strategico il patrimonio informativo delle banche dati, che perciò vanno arricchite e aggiornate con dati qualitativamente corretti a supporto delle *risk analysis*. Solo un uso virtuoso dei *data base*, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, può assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio. La circolare ricorda l'importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto

del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l'attività di contrasto all'evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli.

Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento – La circolare dedica un paragrafo al contrasto ai fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell'Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell'evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo Iva. Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, varato dalle Entrate nell'ottobre 2015, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d'azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale. Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l'azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.

Nel 2016 la *voluntary* dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni - L'attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla *voluntary disclosure*. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Ma non sarà questo l'unico fronte aperto dalla *disclosure* per l'Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un'attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all'evasione. I frutti della *voluntary*, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte, insomma, consentiranno, tra l'altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all'estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

Promozione della *compliance*, continua la stagione della trasparenza - L'Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l'adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l'applicazione degli studi di settore. Entro dicembre prossimo partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015. Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l'altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all'impresa.

Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili - Il contraddittorio diventa il cuore dell'accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta infatti un'inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell'ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell'accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell'immobile oggetto dell'atto. La circolare incoraggia anche le visite presso l'immobile o l'azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato. Sempre all'insegna della trasparenza, l'Agenzia per la prima volta raccomanda di allegare l'immagine dell'immobile accertato all'avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.

Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici - La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Ad esempio, il documento di prassi chiarisce che le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dagli uffici secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni addotte per giustificare eventuali anomalie. Il ricorso alle indagini finanziarie, infine, è descritto come uno strumento da attivare possibilmente a valle di un'attenta analisi del rischio e quando è già in corso un'attività istruttoria.

Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede” - L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.

Evasione oltreconfine, da lotta alle frodi ai nuovi accordi per la *compliance* – L’Agenzia contrasta con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri. Sul fronte della promozione della *cooperative compliance*, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interPELLI sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al *patent box*.

CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA CHIEDE RISPETTO PER LA SENTENZA 70 - PEREQUAZIONE PENSIONI 2012-2013

Il Consiglio Regionale della Toscana, ha approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016 (BUR Toscana n.12 del 23.03.2016 pag.27) che impegna la Giunta Regionale del Presidente Enrico Rossi ad esercitare ogni utile pressione sul Governo Renzi, affinché' venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015, riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a tre volte la minima Inps. Il dl 65/2015 (Renzi/Poletti/Padoan) e la relativa legge di conversione, infatti, hanno in pratica aggirato le sentenza della Consulta, riconoscendo ai pensionati italiani solo una piccolissima parte del dovuto dal 2012 in poi (circa il 12%) o addirittura nulla. La mozione, presentata da Forza Italia, ha trovato l'adesione anche del PD, dopo alcuni marginali emendamenti al testo originario che, comunque, nella versione finale, approvata da tutti i gruppi politici con unanimità di voti, ha mantenuto intatta la sostanza politica della richiesta del Consiglio Regionale della Toscana al Governo Renzi.

**ALLEGATO A PARTE – CONS.REG.TOSCANA Mozione n.228/2016
(documento 097)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - RC AUTO: INDEDUCIBILITA' DEL CONTRIBUTO AL SSN

Domanda

È vero che non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli?

Risponde G.Mingione

Il contributo al Servizio sanitario nazionale è una maggiorazione, applicata in base percentuale (10,50%) sulle polizze per responsabilità civile, che serve a compensare i costi sostenuti per assistere le persone vittime di incidenti stradali. Tale contributo, da versare con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto), è diventato in deducibile a partire dal

1° gennaio 2014. A stabilirne l'indeducibilità, l'articolo 12, comma 2-*bis* del Dl 102/2013. Pertanto, già dalla scorsa dichiarazione dei redditi (relativa all'anno 2014) non era possibile dedurre tale importo. Per completezza di analisi, si ricorda che il contributo era in precedenza deducibile dal reddito complessivo per la parte che superava complessivamente l'importo di 40 euro.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Pagamenti delle somme dovute a seguito di controlli

In una circolare i chiarimenti delle Entrate su rate, termini e interessi

In quante rate si possono pagare le somme derivanti dai controlli dell'Agenzia, quali sono i termini dei versamenti e come vanno calcolati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. Con la circolare n. 17/E, l'Agenzia pubblica una guida sui versamenti post controlli fiscali e fornisce una bussola per permettere ai contribuenti di orientarsi nei casi di pagamenti a rate o in unica soluzione e non cadere in errore. Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell'Agenzia illustra gli effetti e chiarisce l'ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell'esito dei controlli.

Le novità normative più significative elencate nella circolare

Pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni

Numero di rate

È stato innalzato il numero di rate per debiti fino a cinquemila euro - massimo 8 rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo

Pagamenti a seguito di accertamenti con adesione

Numero di rate

È stato ampliato il numero di rate per debiti sopra i cinquantamila euro - massimo 16 rate (prima erano 12) trimestrali di pari importo

Termini di versamento delle rate

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre (precedentemente il termine variava in funzione della data del primo versamento)

Interessi

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (al tasso legale) calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento (precedentemente detti interessi erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).

Pagamenti a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione

È stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina) e agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo (art. 72 d. P.R. 131/86) con riferimento all'imposta di registro nonché agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione (art. 51 d. lgs n. 346/90)

Pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione

Le novità relative al numero e ai termini di versamento delle rate in materia di accertamento con adesione valgono anche per le conciliazioni giudiziali e gli accordi di mediazione

Sanzione in caso di decadenza dalla rateazione

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza rata successiva, la sanzione di cui all'art. 13 d. lgs. n. 471/97 è stata ridotta al 45% (prima era del 60%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;

Pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

L'art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come riformulato dall'art. 7 del Dlgs n. 159/2015, disciplina il pagamento rateale dell'imposta liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione di

successione ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 346 del 1990 secondo modalità speculari a quelle previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a seguito della *comunicazione degli esiti*.

Rateazione

La possibilità di pagare a rate è ammessa soltanto quando l'importo relativo all'imposta liquidata non è inferiore a mille euro.

In ogni caso il contribuente deve pagare almeno il 20 per cento dell'imposta liquidata e rateizzare il debito residuo (fino all'80% in base alla scelta del contribuente)

Numero di rate

Fino a ventimila euro, il debito rimanente può essere dilazionato in 8 rate trimestrali

Sopra i ventimila euro, il debito rimanente può essere pagato in un numero massimo di 12 rate trimestrali

Termine generale

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione va versato almeno il 20 per cento dell'imposta liquidata

Termini di versamento delle rate

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre

Interessi

Gli interessi di rateazione si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell'imposta dovuta

Garanzie

Per accedere alla rateazione i contribuenti non devono più prestare garanzie

Lieve inadempimento

Fermo restando che i contribuenti che pagano una rata in ritardo entro il termine della rata successiva non perdono il beneficio della rateazione, grazie alle nuove norme, la rateazione è salva anche nel caso in cui i contribuenti versano una delle rate in misura insufficiente, per una quota mancante però non superiore al 3 per cento del totale e comunque per un importo non superiore ai diecimila euro, oppure nel caso in cui la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. La circolare spiega cosa il contribuente deve fare in questi casi (versamento carente o tardivo) per ravvedersi ed evitare così l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio.

ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare n.17E del 29.04.2016 (documento 098)

FONDO GENERALE ENPAM – QUOTA A (alcune precisazioni)

Il Fondo generale Enpam è il pilastro portante istitutivo del Fondo di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. E' costruito in due settori:

- Quota A dall'atto di iscrizione all'Albo professionale sino al pensionamento o all'atto di cancellazione dall'Albo ordinistico
- Quota B legato alla libera professione.

La contribuzione nella Quota A prescinde da introiti professionali e non è legata ad attività lavorativa. E' un contributo obbligatorio per legge che prescinde da attività lavorativa o dal tipo di attività professionale svolta. E' fiscalmente totalmente deducibile nell'anno di versamento (per cassa e non per competenza). Il neo iscritto è tenuto al pagamento contributivo dal mese successivo all'iscrizione all'Albo ordinistico. In particolare, la contribuzione, fissata per fasce di età oltre al contributo di maternità fisso annuale, è dovuta per mesi dall'iscrizione al pensionamento e in caso di passaggio di età, da una fascia all'altra, il calcolo avviene pro-rata cioè in dodicesimi dell'importo previsto dalla fascia.

In passato per i ritardi di notifiche gli importi dovuti nel primo anno di iscrizione, automatica con l'atto di iscrizione all'Albo professionale, venivano riscossi nell'anno successivo insieme a quelli dovuti per l'anno di competenza. Attualmente con la riscossione diretta da parte dell'Ente e non più affidata ad una Agenzia di riscossione (da ultimo l'Equitalia) i contributi dovuti vengono subito notificati al neo-iscritto e riscossi colla prima rata trimestrale utile nello stesso anno di competenza. E' possibile la rateazione in 4 rata trimestrali senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre). E' prevista la possibilità di domiciliazione bancaria (richiesta e registrazione all'indirizzo: www.enpam.it/servizi/registrazione).

In caso di ritardo di ricevimento degli avvisi di pagamento (bollettini Mav) l'interessato può scaricare la modulistica per il pagamento dal sito dell'ENPAM nell'area riservata.

In caso di domiciliazione di pagamento per la dichiarazione dei redditi, la certificazione fiscale va scaricata dalla area riservata personale nel sito internet dell'Enpam. In caso di pagamento con Mav per la dichiarazione dei redditi ai fini della deducibilità bastano invece le ricevute dei bollettini di pagamento.

VOTAZIONI ONAOSI e FEDER.S.P.eV.

Elezioni Onaosi, in campo due liste. Sfidanti del Caduceo chiedono trasparenza.

..... La lista del Caduceo ha ricevuto tra gli altri il sostegno esplicito di Franco Moriconi rettore dell'Università di Perugia, e di Federspev la federazione dei sanitari pensionati e vedove il cui vicepresidente nazionale Marco Perelli Ercolini spiega: «Abbracciamo l'intenzione di questa lista di allargare le tutele anche a sanitari anziani poco abbienti e con disabilità, tanto più in quanto espressa dal Caduceo, da giovani che sono stati portati alla professione proprio da Onaosi e non solo apprezzano l'istituzione ma ne conoscono a fondo le problematiche».

LEGGI IN <http://www.doctor33.it/elezioni-onaosi-in-campo-due-liste-sfidanti-del-caduceo-chiedono-trasparenza/politica-e-sanita/news--35804.html?xrtid=YLVLATLRPXTCRYXTPRAVLRV>

IL FISCO IN ITALIA (mpe)

Si legge in prima pagina su Italia Oggi di mercoledì 4 maggio 2016:

*Italia, il peggior fisco d'Europa - Ultima classificata in base agli indicatori che misurano la pressione fiscale e la complessità delle procedure necessarie per calcolare e versare le imposte.
L'Italia è prigioniera del fisco,
magia nera in procedure, tasse occulte e ore disperse.*

Abbiamo sempre gridato a gran voce:

**Dovere del cittadino è pagare le tasse,
ma è anche un suo sacrosanto diritto non impazzire per pagarle.**

Inoltre le tasse debbono essere eque e non strozzare l'economia.

FUORI ISEE GLI ASSEGNI AI DISABILI

Nella nuova versione per il calcolo ISEE, approvata dal Consiglio dei Ministri, sarebbero escluse le prestazioni previdenziali e indennitarie, i trattamenti assistenziali e le carte di debito percepite da soggetti disabili.

Le modifiche verranno inserite nel decreto sulla scuola.

INAIL - CERTIFICATI ANCORA VIA PEC

Un nuovo provvedimento dell'Inail prevede, contrariamente a quanto è specificato nella circolare 10/2016, una proroga sine die per l'invio via Pec delle certificazioni infortunio sul lavoro e malattia professionale da parte dei medici, degli ospedali e delle strutture.

Dal sito INAIL

Modalità di inoltro per via telematica dei certificati medici

E' stato differito il termine del 30 aprile previsto dalla circolare Inail 10/2016, paragrafo 12, quale "regime transitorio" per l'inoltro anche via Pec e non solo attraverso i servizi telematici dell'Istituto della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Fino a nuova comunicazione, i medici e le strutture che non risultino ancora profilati nel sistema Inail, possono inviare i certificati medici via Pec alla sede Inail competente alla trattazione del caso.

Gli indirizzi Pec sono reperibili sul portale Inail.

Resta inteso che, nel caso di malfunzionamento del sistema, le stesse modalità possono essere utilizzate anche dai medici e dalle strutture già profilate.

ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n.10 del 21.03.2016 (documento 099)

REVERSIBILITA' ANCHE ALLE COPPIE DI FATTO

La legge sulle unioni civili riconoscerà alle coppie di fatto anche i diritti ereditari e la pensione di reversibilità (sin'ora prestazione economica erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte).

Il testo, basata sul modello tedesco delle unioni civili, è stato approvato già in prima lettura dell'Aula di Palazzo Madama e si accinge ad essere licenziato in via definitiva dalla Camera dei Deputati entro la metà del mese di maggio. Non un matrimonio, ma unioni registrate che riconoscono alle convivenze di fatto di persone stabilmente legate da legami affettivi di coppia i diritti più rilevanti ora appannaggio unicamente delle coppie unite dall'istituto del matrimonio, tra cui i diritti ereditari e la pensione di reversibilità.

L'equiparazione del compagno al coniuge farà acquisire rilevanza anche al reddito del compagno in occasione della richiesta di fruizione di quelle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito (si pensi in particolare all'assegno sociale, prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con oltre 65 anni di età).

Il testo del provvedimento sulle unioni civili promosso dal partito democratico sarà approvato in via definitiva entro maggio dalla Camera dei Deputati.

BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI - I GIUDICI DI MILANO

RIMANDANO ALLA CORTE COSTITUZIONALE da Libero del 4 maggio 2016

Blocco delle pensioni a rischio, i giudici di Milano accolgono il ricorso contro lo stop alle rivalutazioni e rimandano alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità delle misure dal 2012 in poi. Tutti i blocchi imposti dal 2011 in poi non rispettano l'eccezionalità del provvedimento. Passi una volta, passi la seconda ma il perdurare delle reiterazioni non è più un provvedimento eccezionale.

In particolare, a differenza da precedenti sentenze (Palermo e Brescia) questa ordinanza riguarda tutti gli anni del blocco e tutte le fasce di reddito.

RAVENNA - 53° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. 7 / 11 MAGGIO 2016

Al grido *“I diritti previdenziali non si «rottamano»: men che meno la reversibilità - Pensioni nostre, vitalizi loro; privilegi loro, penalizzazioni nostre”* dal 7 all'11 maggio 2016 si terrà a Ravenna presso il Grand Hotel Mattei, il 53° Congresso Nazionale della Feder.S.P.eV.